Primo seminario di Diritto civile I a.a. 2023/24 (Dott. Simone Vanini)

CASO

Tizio e Caia, essendo legati da oltre cinque anni da una relazione sentimentale, decidono di sposarsi.

In vista della celebrazione del matrimonio, Caia commissiona la realizzazione di un vestito classico da sposa e conclude con un'impresa specializzata un contratto per l'organizzazione della festa, versando per intero il corrispettivo pattuito.

In vista dell'inizio della convivenza matrimoniale, poi, Tizio e Caia individuano, per il tramite di un'agenzia immobiliare, una lussuosa villetta nella bella campagna ferrarese. Al momento della stipula del contratto di compravendita, tuttavia, la proprietà della villetta veniva intestata esclusivamente a Caia, limitandosi Tizio, per spirito di liberalità nei confronti della futura moglie, a pagare l'intero prezzo con denaro proprio.

Eseguite le pubblicazioni matrimoniali, pochi giorni prima della data fissata per la celebrazione, Tizio confessa a Caia di avere instaurato una relazione sentimentale con un'altra donna, ma di non aver perso la voglia di sposarsi e di dar vita a una famiglia felice. Caia, invece, dal canto suo, affranta e sconvolta per quanto confessatole, comunica a Tizio di non volerlo più sposare.

Caia si rivolge allora al suo legale di fiducia, chiedendogli se il comportamento di Tizio la legittimi ad avanzare delle pretese nei confronti di quest'ultimo e, in particolare, se esistano strumenti che le consentano di recuperare, in tutto o in parte, il denaro speso in vista dell'instaurazione del rapporto coniugale mai costituitosi. Caia chiede, inoltre, se la mancata celebrazione del matrimonio comporti qualche conseguenza sotto il profilo della titolarità del diritto di proprietà sulla villetta.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, trattando gli istituti coinvolti nel caso di specie, rediga motivato parere.

CASO

Tizio e Caia, essendo legati da oltre cinque anni da una relazione sentimentale, decidono di sposarsi.

<u>In vista della celebrazione del matrimonio</u>, <u>Caia</u> commissiona la realizzazione di un <u>vestito classico</u> <u>da sposa</u> e conclude con un'impresa specializzata un contratto per l'organizzazione della <u>festa</u>, <u>versando per intero il corrispettivo pattuito</u>.

<u>In vista dell'inizio della convivenza matrimoniale</u>, poi, Tizio e Caia individuano, per il tramite di un'agenzia immobiliare, una lussuosa <u>villetta</u> nella bella campagna ferrarese. Al momento della stipula del contratto di compravendita, tuttavia, la proprietà della villetta veniva <u>intestata</u> esclusivamente a Caia, limitandosi Tizio, per spirito di liberalità nei confronti della futura moglie, a pagare l'intero prezzo.

Eseguite le pubblicazioni matrimoniali, pochi giorni prima della data fissata per la celebrazione, Tizio confessa a Caia di avere instaurato una **relazione sentimentale con un'altra donna**, ma di non aver perso la voglia di sposarsi e di dar vita a una famiglia felice. Caia, invece, dal canto suo, affranta e sconvolta per quanto confessatole, comunica a Tizio di non volerlo più sposare.

Caia si rivolge allora al suo legale di fiducia, chiedendogli se il comportamento di Tizio la legittimi ad avanzare delle pretese nei confronti di quest'ultimo e, in particolare, se esistano strumenti che le consentano di recuperare, in tutto o in parte, il denaro speso in vista dell'instaurazione del rapporto coniugale mai costituitosi. Caia chiede, inoltre, se la mancata celebrazione del matrimonio comporti qualche conseguenza sotto il profilo della titolarità del diritto di proprietà sulla villetta.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caia, trattando gli istituti coinvolti nel caso di specie, rediga motivato parere.

DISPOSIZIONI DI LEGGE RILEVANTI

Art. 79 c.c. (Effetti)

La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 c.c. (Restituzione dei doni)

Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 c.c. (Risarcimento dei danni)

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

[Art. 785 c.c. (Donazione in riguardo di matrimonio)]

La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio.

L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.

Art. 809 c.c. (Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità)

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20889

Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2010, n. 9052

Grava sul soggetto che si è rifiutato di adempiere alla promessa di matrimonio, convenuto dall'ex partner con una azione risarcitoria promossa ex art. 81 c.c., allegare e provare il motivo di tale rifiuto, dimostrando fatti e circostanze idonee a renderlo giustificato e conseguentemente ad escludere l'esistenza in capo al convenuto dell'obbligazione risarcitoria di cui all'art. 81 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2010, n. 9052

L'obbligazione scaturente ex lege dalla ingiustificata rottura della promessa di matrimonio non può configurarsi come illecito extracontrattuale (poiché il rifiuto, ancorché ingiustificato, costituisce legittima espressione di una libertà fondamentale) né come responsabilità contrattuale o precontrattuale, posto che la promessa di matrimonio non è un contratto e neppure costituisce un vincolo giuridico tra le parti. Si tratta, infatti, di una particolare forma di riparazione collegata direttamente dalla legge alla rottura del fidanzamento "senza giusto motivo".

Cassazione civile, sez. VI-III, 2 gennaio 2012, n. 9

Essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.

Poiché la legge vuole salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito commesso dal soggetto che senza giustificato motivo si rifiuta di adempiere alla promessa di matrimonio non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un regime siffatto potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente volta ad indurlo ad accettare l'instaurazione di un rapporto matrimoniale in realtà non voluto: il risarcimento dei danni conseguenti all'ingiustificata rottura della promessa di matrimonio va pertanto circoscritto alle spese fatte ed alle obbligazioni contratte dal promissario, essendo esclusa la possibilità di pretendere il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20889

Nel caso in cui la celebrazione del matrimonio venga rifiutata senza giustificato motivo da uno dei nubendi posteriormente all'effettuazione delle pubblicazioni matrimoniali, sono risarcibili ex art. 81 c.c. tutte le spese (giustificate e finalizzate) sostenute in vista del matrimonio (nel caso di specie, le spese affrontate per pagare il corrispettivo dell'abito nuziale nonché per acquistare gli arredi e far eseguire lavori di ristrutturazione nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale): non soltanto quelle affrontate in stretta e diretta correlazione con la cerimonia, ma tutte quelle affrontate per adempiere obbligazioni contratte in vista ed in funzione della futura vita coniugale.

Cassazione civile, sez. I, 25 ottobre 2021, n. 29980

L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la causa donandi si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente.